



L'Europa è la carta
di accesso al futuro



REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

P.O. FSE Abruzzo 2007-2013

Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione"

PIANO OPERATIVO 2012-2013

ASSE 4 – Capitale Umano

Obiettivo specifico 4.i) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza

Progetto speciale

"SCUOLE SPECIALI DI TECNOLOGIA"

Linea d'intervento:

Percorsi di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Indice

Premessa

Articolo 1) - Finalità generali.....

Articolo 2) - Tipologie di interventi finanziabili.....

Articolo 3) - Risorse disponibili e vincoli finanziari.....

Articolo 4) - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e all’attuazione degli interventi

Articolo 5) – Destinatari

Articolo 6) - Priorità chiave

Articolo 7) – Parametri di progetto

Articolo 8) - Modalità e termini per la presentazione dei progetti

Articolo 9) - Condizioni di ricevibilità e di ammissibilità

Articolo 10) – Procedure di selezione

Articolo 11) – Adempimenti e vincoli del soggetto attuatore e modalità di erogazione del finanziamento

Articolo 12) – Informazione e pubblicità.....

Articolo 13) – Tutela della privacy.....

Articolo 14) – Informazioni sul procedimento amministrativo

Normativa essenziale di riferimento:

- *Regolamento (CE) 5.7.2006, n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.*
- *Regolamento (CE) 11.7.2006, n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.*
- *Regolamento (CE) 8.12.2006, n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.*
- *Regolamento (CE) 18.12.2008, n. 1341/2008 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per quanto concerne alcuni progetti generatori di entrate.*
- *Regolamento (CE) 19.1.2009, n. 85/2009 del Consiglio, che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria.*
- *Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6.5.2009, che modifica il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.*
- *Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.6.2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.*
- *Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007.*
- *Deliberazione CIPE 15.6.2007, n. 36 - Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013.*
- *L. 17.5.1999, n. 144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in cui, all'art. 69, è istituito il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS).*
- *L. 27.12.2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in cui, all'art. 1, comma 631, si dispone la riorganizzazione del sistema di IFTS e al comma 875 si istituisce il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore.*
- *L. 2.4.2007, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, art. 13.*
- *L. 13.8.2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.*
- *D. Lgs 30.6.2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.*
- *D. Lgs 10.9.2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e s.m.i.*
- *D. Lgs 17.10.2005, n. 226 e s. m. i. - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.*

- *D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.*
- *D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.*
- *D.P.R. 3.10.2008, n. 196 - Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.*
- *D.P.R. 15.3.2010, n. 87 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".*
- *D.P.R. 15.3.2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*
- *D. P. C. M. 25.1.2008 - Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori.*
- *Decreto interministeriale (Mpi-Mlps-Murst) 31.10.2000, n. 436 - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).*
- *Decreto del MIUR di concerto con il MLPS del 7.2.013 - Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.*
- *Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI-2007.*
- *D.G.R. 20.7.2009, n. 363 - Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. nr. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare e s.m.i.*
- *D.G.R. 7.3.2011, n. 164 - PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" - Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Modifiche ed integrazioni. Approvazione del testo coordinato.*
- *D.G.R. 11.6.2012, n. 364 - PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" – Piano operativo 2012/2013: Approvazione.*
- *D.G.R. 22.1.2013, n. 35 - D.P.C.M. 25.1.2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" - P.O. FSE Abruzzo 2007/2013-Ob. CRO – Piano operativo 2012-2013 (D.G.R. 11.6.2012, n. 364 e s.m.i. – Progetto Speciale "Scuole Speciali di Tecnologia".*
- *Determinazione Direttoriale, n. DL148 del 19.12.2008 - Vademecum per l'ammissibilità della spesa al F.S.E. P.O. 2007-2013 o anche "Vademecum".*
- *Determinazione Direttoriale n. DL/45 del 4.4.2013 - "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" – Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo - "Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi: modifiche ed integrazioni. Approvazione del testo coordinato", con cui sono state approvate anche le modifiche al paragrafo 1.2 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, di cui alla citata D.G.R. n. 164/2011;*
- *Norme statali e regionali vigenti in materia di istruzione, formazione e politiche attive del lavoro.*

Premessa

Con la Legge 17.5.1999, n. 144 è stato istituito (art. 69), nell'ambito del sistema di Formazione Integrata Superiore (FIS), il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati.

Tale sistema è stato riorganizzato con il D.P.C.M. 25.1.2008, con cui sono stati disciplinati, al Capo II, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e, al Capo III, i Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

In particolare i percorsi IFTS, avviati fin dal 1999, sono stati oggetto di un lavoro congiunto di Regioni, MLPS e MIUR, diretto all'identificazione delle nuove specializzazioni che contribuissero a dotare la filiera di una fisionomia caratterizzante, rispetto agli altri segmenti dell'offerta di formazione tecnica e professionale.

A conclusione di tale lavoro, la Conferenza Unificata, nella seduta del 20.12.2012 (Repertorio atti n. 147/CU), ha dato parere favorevole al relativo Schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato ai sensi della legge 17 marzo 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del citato D.P.C.M. 25.1.2008.

Il suddetto Decreto, che porta la data del 7.2.2013, è stato pubblicato sulla G.U., S.G. n. 91 del 18.4.2013 ed è corredato da 6 allegati:

- “A” - Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento delle specializzazioni tecniche superiori di riferimento a livello nazionale e relativi standard minimi formativi, articolato in:
 - “A.1” – Indicazioni descrittivo-costruttive per l'identificazione delle specializzazioni e per la definizione degli standard di competenze dei percorsi IFTS di cui al DPCM del 2008
 - “A.2” – Format di descrizione dello standard minimo di competenze.
- “B” – Tavola indicativa della correlazione tra l'offerta di istruzione e formazione professionale, l'area economica e professionale, le filiere produttive e le aree tecnologiche/ambiti degli ITS.
- “C” - Elenco specializzazioni IFTS - correlazione con Area professionale e Area tecnologica.
- “D” – Competenze tecnico professionali riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento.
- “E” – Competenze comuni a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale.
- “F” – Certificato di specializzazione tecnica superiore.

I percorsi IFTS:

- ai fini della referenziazione al quadro europeo delle qualifiche (EQF), sono da intendersi quali specializzazioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale;
- allo scopo di facilitare il riconoscimento, da parte del mondo del lavoro, delle competenze acquisite, adottano come sistema comune di referenziazione le classificazioni ATECO, ISTAT 2011 e i criteri EQF.

A termine dei percorsi IFTS è prevista una apposita verifica finale.

I certificati di specializzazione tecnica superiore sono rilasciati dalle Regioni e costituiscono titolo di accesso per i pubblici concorsi.

L'avvio in prima applicazione dei percorsi IFTS, come definiti dal citato Decreto, è previsto per l'anno formativo 2013/2014.

Articolo 1) - Finalità generali.

1. Con il Progetto “Scuole speciali di tecnologia” (Piano operativo 2013-2013 del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 – Ob. CRO) la Regione Abruzzo, in coerenza con la Strategia Europea 2020, intende promuovere la progressiva costituzione di un sistema teso a rafforzare il segmento dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, al fine di promuoverne la funzione di artefice dell’innalzamento della qualità delle risorse umane.
2. Sono previste, in particolare, 2 linee di azione, con riferimento alle tipologie d’intervento previste all’art. 2 del DPCM 25 gennaio 2008 recante “*Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori*” e tenuto conto degli Accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione del Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, recante “*Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)*”.
3. Il presente Avviso definisce i contenuti, le modalità e i termini per la presentazione di progetti riferiti alla seconda linea di azione, ossia all’attivazione di 4 percorsi I.F.T.S. (uno per ogni Provincia), diretti a realizzare - grazie all’apporto di reti partenariali formate da Istituti del II ciclo d’Istruzione superiore, Università e/o Enti pubblici di ricerca, Organismi di Formazione accreditati e Imprese - un’offerta di formazione espressione di un modello articolato e condiviso di integrazione fra i sistemi dell’istruzione, scolastica ed universitaria, della formazione e del lavoro, che consenta a giovani e adulti in età lavorativa, occupati e non occupati, di acquisire specifiche competenze per accedere al mercato del lavoro in tempi brevi.
4. Gli aspetti caratterizzanti di tali percorsi sono sintetizzabili nei seguenti elementi:
 - ✓ valorizzazione dell’integrazione fra i soggetti componenti delle reti partenariali in tutte le fasi dell’intervento, dalla co-progettazione alla conclusione;
 - ✓ connessione con i fabbisogni formativi e professionali dei territori di riferimento, con particolare attenzione verso i settori produttivi in cui risulta meno soddisfatta la domanda potenziale di specifiche figure tecniche;
 - ✓ flessibilità dell’offerta formativa, in relazione alla possibilità di fruizione dei percorsi da parte di giovani ed adulti, occupati e non occupati;
 - ✓ rilevanza della formazione pratica costituita da stage aziendale/tirocinio formativo.

Di seguito si riportano: la scheda sintetica dell’obiettivo specifico dal PO FSE Abruzzo 2007-2013 e le priorità del Quadro Strategico Nazionale (QSN):

Riferimenti PO FSE ABRUZZO 2007/2013 – Ob. CRO		Riferimenti QSN 2007/2013
Asse 4 – Capitale Umano		Priorità 1. “Miglioramento e valorizzazione delle Risorse Umane”
Obiettivo specifico	4.i) <i>Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza.</i>	
Categoria di spesa quantificata	n° 73: <i>Misure volte ad aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l’abbandono scolastico, discriminazioni di genere rispetto alle materie e ad aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità. – € 400.000,00</i>	
Risorse finanziarie pubbliche complessive € 400.000,00		

SETTORE	SOTTOSETTORE	CATEGORIA
11 -Formazione e sostegni per il mercato del lavoro	71- Formazione per il lavoro	004 IFTS

Articolo 2) - Tipologie di interventi finanziabili

1. Progettazione e realizzazione di 4 percorsi IFTS, ciascuno della durata di due semestri, per un totale di 800 ore ciascuno, compreso lo stage aziendale/tirocinio formativo, finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.
2. I percorsi IFTS finanziati con il presente Avviso devono avere le caratteristiche definite al c. 1 dell’art. 4 del D.P.C.M. 25.1.2008 e rispondere agli standard minimi riferiti ai criteri stabiliti al c. 2 del suddetto art. 4.
3. I suddetti percorsi IFTS devono essere riferiti alle specializzazioni individuate nell’Allegato “C” al Decreto MIUR-MLPS del 7.2.013 illustrato in premessa. La definizione e declinazione delle suddette specializzazioni tengono conto della fisionomia e dell’articolazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), in modo da evitare ridondanze e sovrapposizioni.
4. Nella progettazione dei percorsi IFTS le specializzazioni tecniche superiori, che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale, vanno declinate in specifici profili a livello regionale in base alle peculiarità dei contesti socio-economici, alle specificità territoriali del mercato del lavoro e alla necessità di caratterizzarli rispetto ai percorsi degli ITS, come evidenziato al precedente c. 2.
5. La declinazione regionale, in termini di competenze, abilità e conoscenze, dello standard minimo nazionale s’intende aggiuntiva rispetto allo standard nazionale di riferimento e deve essere descritta secondo indicazioni coerenti con l’Allegato A.1 al suddetto Decreto e mediante l’utilizzo del format di cui all’Allegato A.2 al medesimo Decreto.
6. Le suddette competenze comprendono:
 - a) le competenze tecnico professionali, riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento, definite nell’Allegato D al citato Decreto;
 - b) le competenze comuni a tutte le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale definite nell’Allegato E al medesimo Decreto.
7. Tenuto conto della limitata durata del percorso formativo in rapporto al conseguimento della specializzazione tecnica superiore prevista, la progettazione formativa dovrà essere centrata in misura significativa sull’acquisizione delle competenze di cui al punto a) del precedente comma. Ciò comporta la necessità di svolgere – in fase di selezione dei destinatari - un’attenta azione di accertamento del possesso delle competenze di base essenziali per l’accesso al percorso, fatte salve le eventuali misure personalizzate di consolidamento delle competenze di base, che si rendessero necessarie successivamente, a integrazione del percorso formativo, nell’ambito delle misure di supporto ex art. 4 c. 2, punto f) del citato D.P.C.M. 25.1.2008.
8. Il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui al c. 1 viene rilasciato dalla Regione, secondo il modello Allegato F al richiamato Decreto, previo superamento delle verifiche finali delle competenze acquisite di cui all’art. 10, c. 3 del citato D.P.C.M., condotte da Commissioni d’esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.
9. La certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi sono previsti in conformità all’art. 5 del suindicato D.P.C.M. e all’art. 4, c. 3 del citato Decreto 7.2.2013.

Articolo 3) - Risorse disponibili e vincoli finanziari

- Valore complessivo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul presente Avviso: € 400.000,00.
- Valore massimo ammissibile a finanziamento per singolo progetto: € 100.000,00.

Articolo 4) - Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti e all’attuazione degli interventi

1. Sono ammessi alla presentazione delle candidature i soggetti associati di cui all’art. 69, c. 2 della L. n. 144/99, costituiti (o da costituirsi) in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS).
2. Ciascuna ATS deve esser composta da almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti tipologie:
 - I. organismi di formazione con sede operativa accreditata, ai sensi della D.G.R. 20.7.2009, n. 363 e s.m.i., per la macrotipologia “Formazione superiore - Percorsi IFTS”, nella Provincia in cui è previsto l’intervento; il requisito dell’accreditamento deve essere posseduto al momento dell’eventuale affidamento;
 - II. istituzioni scolastiche autonome del II ciclo d’istruzione, con sede nella Provincia in cui è previsto l’intervento;
 - III. università o dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca, aventi sede nel territorio regionale;
 - IV. imprese o loro associazioni, anche in forma consortile, con sede operativa nella Provincia in cui è previsto l’intervento.
3. I soggetti di cui ai punti I, II e IV e gli Enti pubblici di ricerca di cui al punto III possono partecipare a una sola ATS, pena l’inammissibilità di tutti i progetti nei quali i medesimi sono presenti; per quanto concerne l’Università, un medesimo Dipartimento di una Università può partecipare a una sola ATS, pena l’inammissibilità di tutti i progetti nei quali il suddetto Dipartimento è presente.
4. L’ATS dovrà essere costituita prima della formale comunicazione di affidamento di cui all’art. 11, c. 3.
5. Il Soggetto Capofila dell’ATS dovrà essere un Organismo di Formazione di cui al precedente comma 2, punto I.
6. Il suddetto Soggetto Capofila è responsabile dell’intera realizzazione dell’intervento nei confronti dell’Amministrazione Regionale. Il rapporto tra i soggetti aderenti all’ATS non è configurabile come delega a terzi per la gestione e/o realizzazione delle attività progettuali. I singoli componenti l’ATS operano a costi reali, senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate. Il finanziamento verrà erogato all’istituzione che riveste la qualità di “Soggetto Capofila” dell’ATS, che provvederà al trasferimento delle quote di competenza a ciascun mandante. La proposta progettuale dovrà contenere la specificazione dei ruoli, delle attività e delle connesse quote finanziarie previste in capo a ciascun Soggetto facente parte dell’ATS.
7. In osservanza dell’art. 2 del Regolamento (CE) 1083/2006, il beneficiario dell’operazione finanziata è responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’intervento. Non è ammessa, per l’intera durata dell’intervento, alcuna modifica dei soggetti aderenti all’ATS, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Regionale di autorizzare eventuali richieste motivate di sostituzione dei soli componenti mandanti, previa verifica delle caratteristiche del nuovo soggetto, a garanzia della corretta ed efficace realizzazione del progetto. Sono vietate la variazione e la fuoriuscita del “Soggetto capofila”, pena la revoca dell’affidamento.

Articolo 5) – Destinatari

1. Possono accedere ai percorsi IFTS i giovani e gli adulti, residenti o domiciliati in Abruzzo, in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di istruzione secondaria superiore,
 - diploma professionale di tecnico di cui al D. Lgs. 17.10.2005, n. 226, art. 20, c.1, lett. c).
2. L’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche ai residenti o domiciliati in Abruzzo che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del

Ministro della pubblica istruzione 22.8.2007, n. 139.

3. La partecipazione ai corsi IFTS è completamente gratuita.

Articolo 6) - Priorità chiave

1. Di seguito si riporta la priorità chiave identificata per l’obiettivo specifico del PO FSE Abruzzo 2007-2013 – Ob. CRO cui il presente Avviso fa riferimento:

OBIETTIVO SPECIFICO	PRIORITA' CHIAVE
4.i) – Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza.	Promuovere, nell’ottica del miglioramento dell’offerta complessiva del sistema di formazione permanente, interventi rivolti a soggetti in età compresa tra i 18 e i 64 anni e diretti al recupero/mantenimento delle competenze chiave ed al rafforzamento delle qualifiche possedute.

Articolo 7) – Parametri di progetto

1. Ciascuno dei 4 percorsi IFTS deve rispondere ai seguenti parametri:
- durata: due semestri, per un totale di 800 ore, compreso lo stage aziendale/tirocinio formativo;
 - numero minimo di allievi: 20¹.
2. Lo stage aziendale/tirocinio formativo (obbligatorio almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo ex lett. a), c. 2, art. 4 del D.P.C.M. 25.1.2008), non può essere svolto presso le sedi operative dei componenti l’ATS, a eccezione delle aziende riferite alle imprese di cui al punto IV del c. 2 dell’art. 4.
3. Per quanto sopra non indicato, si fa riferimento ai parametri previsti dalla normativa vigente che disciplina gli interventi cofinanziati con il FSE e, in particolare, dalla D.D. n. DL148 del 19.12.2008: *Vademecum per l’ammissibilità della spesa al F.S.E. P.O. 2007-2013 o anche “Vademecum”*.

Articolo 8)- Modalità e termini per la presentazione dei progetti

1. Il proponente, nei limiti dei vincoli finanziari di cui all’art. 3 e dei parametri di progetto di cui all’art. 7, deve presentare un Dossier di candidatura, costituito come segue:

Allegati	Documentazione da esibire e sua forma
A.I	Formulario per la presentazione del progetto, compilato, timbrato, firmato in calce, per esteso, in originale e siglato, in ogni singola pagina, dal legale rappresentante del Soggetto capofila dell’ATS (in caso di ATS già costituita), o dai legali rappresentanti dei Soggetti che intendono costituirsi in ATS (in caso di ATS non costituita), cui dovrà essere allegata fotocopia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. Al formulario devono essere allegati i curricula vitae del personale docente e tutor (formativo e aziendale).
A.II	Atto di impegno per la realizzazione degli interventi formativi, firmato in calce, per esteso, in originale dal legale rappresentante del Soggetto capofila dell’ATS (in caso di ATS già costituita), o dai legali rappresentanti dei Soggetti che intendono costituirsi in ATS (in caso di ATS non costituita), cui dovrà essere allegata fotocopia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

¹ Per quanto concerne l’ammissione degli “uditori” si fa riferimento al § 3.1.1. delle *Linee guida per l’attuazione operativa degli interventi* di cui alla citata D.D. n. DL/45 del 4.4.2013.

A.III	Piano economico, compilato, timbrato e firmato in calce per esteso, in originale e siglato, in ogni singola pagina, dal legale rappresentante del Soggetto capofila dell’ATS (in caso di ATS già costituita), o dai legali rappresentanti dei Soggetti che intendono costituirsi in ATS (in caso di ATS non costituita), cui dovrà essere allegata fotocopia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.
A.IV	Dichiarazione di impegno per la costituzione dell’ATS (in caso di ATS non costituita), contenente l’espreso riferimento ad utilizzare il modello A.V, allegato al presente Avviso, firmata in calce, per esteso, in originale dai legali rappresentanti dei Soggetti che intendono costituirsi in ATS, cui dovrà essere allegata fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori in corso di validità.
A.V	Atto di costituzione dell’ATS (in caso di ATS già costituita) redatto secondo il modello allegato.
A.VI	Atto di conferimento del mandato collettivo speciale, con rappresentanza (in caso di ATS non costituita), firmato in calce, per esteso, in originale dal legale rappresentante del Soggetto capofila dell’ATS, cui dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
A.VII	Dichiarazione concernente i crediti riconoscibili ex art. 5, c. 5 del D.P.C.M. 25.1.2008, firmata in calce, per esteso, in originale dal rappresentante legale dell’organo accademico competente, cui dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

2. Tutti i curricula vitae allegati al formulario A.I devono essere resi a norma degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritti, in originale, con firma leggibile e per esteso, dalle persone alle quali afferiscono e redatti secondo il modello disponibile sul sito <http://www.europass-italia.it/>. Ex art. 4, c. 2, lett. e) del D.P.C.M. 25.1.2008, i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro, con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni; tali elementi devono essere evidenziati nei curricula vitae.
3. Il Dossier di candidatura, così costituito, in duplice copia cartacea e in formato digitale, deve essere racchiuso in un unico plico ed essere trasmesso alla REGIONE ABRUZZO – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Via Raffaello, n. 137 – 65124 Pescara (PE) esclusivamente a mezzo Raccomandata postale A/R (ovvero, in caso di eccedenza del plico rispetto alle misure previste da Poste Italiane per le dimensioni delle Raccomandate, mediante Pacco Celere postale) entro il **9.8.2013**. A tal fine farà fede la data di spedizione postale.
4. L’Amministrazione Regionale non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull’ammissione al finanziamento dei potenziali beneficiari.
5. Sul plico/pacco deve essere riportata la seguente dicitura: “*P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 – Ob. CRO – Piano operativo 2012-2013 – Progetto speciale Scuole speciali di tecnologia – Percorsi IFTS*” – Riservata – Non aprire “e l’indicazione del mittente, completa di indirizzo, numeri di telefono e di fax e posta elettronica.
6. La documentazione costituente il Dossier di candidatura deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni specifiche richieste per ciascun campo in esso previsto.

Articolo 9) - Condizioni di ricevibilità e di ammissibilità

1. Il competente Servizio della Direzione provvede, entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di ricezione delle candidature, alla verifica delle condizioni di ricevibilità delle candidature e alla verifica dei criteri di ammissibilità di quelle regolarmente pervenute. A tal fine il Dirigente del Servizio competente alla valutazione di ammissibilità provvederà a:
 - costituire un nucleo di valutazione preposto alla verifica dei profili di ricevibilità/ammissibilità delle proposte, sintetizzando successivamente gli esiti della detta

verifica in appositi elenchi delle candidature ritenute ammissibili e inammissibili con l'indicazione delle relative cause di esclusione;

- approvare, con atto monocratico, gli esiti dell'istruttoria con conseguente pubblicazione nel sito internet regionale;
- trasmettere le proposte progettuali ammissibili al/ai soggetti competenti alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 10.

2. Non sono considerate ricevibili le proposte progettuali:

- a) inviate a mezzo diverso dalla Raccomandata postale A/R (ovvero, in caso di eccedenza del peso di 2 KG, mediante Pacco Celere postale);
- b) inviate in data successiva a quella prevista dall'articolo 8;
- c) prive dell'indicazione e/o dicitura da apporre sul plico in conformità all'articolo 8.

3. Non sono considerate ammissibili le proposte progettuali:

- a) non prodotte in duplice copia cartacea e in formato digitale;
- b) presentate per tipologie di interventi diverse da quanto stabilito all'art. 2;
- c) presentate da Soggetti privi delle caratteristiche stabilite all'art. 4 e/o presentate da Soggetti in violazione di quanto stabilito all'art. 4;

4. I requisiti di ammissibilità autodichiarati sono sottoposti ad una verifica di veridicità su un campione del 10% delle istanze ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. Se, a seguito del controllo, emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione l'istanza risulta inammissibile a finanziamento. L'esito del controllo è registrato su un'apposita check list/verbale opportunamente predisposta.

Articolo 10) – Procedure di selezione

10.1 Valutazione di merito dei progetti candidati

1. I progetti, che hanno superato la verifica di ammissibilità, sono sottoposti a valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei profili di merito si fa ricorso ad apposito nucleo formalmente individuato con atto direttoriale.
3. La struttura di valutazione procede all'esame di merito dei progetti sulla base della griglia di valutazione di cui all'Allegato A.VIII, strutturata in macroaree obbligatorie di seguito riportate:

Area di valutazione	Descrizione	Punteggio massimo
1	Profili inerenti la qualità della proposta progettuale.	500 punti
2	Profili inerenti la qualità dell'organizzazione e delle risorse impiegate.	350 punti
3	Profili inerenti la coerenza e l'equilibrio del Piano finanziario.	150 punti
Punteggio totale		1.000 punti

4. Il punteggio massimo attribuibile in ciascun intervento è pari a punti 1.000.
5. Sono considerati idonei i progetti che conseguano una valutazione non inferiore alla media dei punteggi attribuiti, fatto salvo il raggiungimento di una valutazione positiva in tutte le tre aree obbligatorie e di una soglia minima di punti 300 complessivi.
6. Nel caso di parità di punteggio fra due o più interventi, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al seguente ordine:

1. maggior punteggio ottenuto nell'area 1)
 2. maggior punteggio ottenuto nell'area 2)
 3. maggior punteggio ottenuto nell'area 3)
7. Nel caso di parità di punteggio anche nelle tre aree, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al maggior punteggio, relativo all'accreditamento, del monte crediti posseduto; a tal fine si fa riferimento all'elenco ufficiale delle sedi formative ed orientative, distinte per macrotipologie ed aree di attività, accreditate e autorizzate presso la Regione Abruzzo alla data dell'1.12.2012, pubblicato sul sito regionale in data 6.5.2013. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.

10.2 Comunicazione degli esiti della selezione.

1. Conclusa la valutazione di merito, il nucleo di valutazione trasferisce le proprie conclusioni al Responsabile della linea di attività, il quale, ai sensi del comma a) dell'art. 60 del Regolamento (CE) 11.7.2006, n. 1083/2006 del Consiglio, si assicura, nell'ambito del sistema di verifiche attivato, che la procedura di selezione sia stata correttamente eseguita e che l'operazione sia rispondente ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione utilizzando l'apposita check list. In caso di conformità il Responsabile della Linea di Attività, con proprio atto, approva le risultanze e provvede alla pubblicazione delle stesse sul BURAT e sul sito della Regione (che, a tutti gli effetti di legge, ha valore di notifica per i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi).
2. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

Articolo 11) – Adempimenti e vincoli del soggetto attuatore e modalità di erogazione del finanziamento

1. Gli impegni del Soggetto attuatore sono precisati nell'“Atto di impegno per la realizzazione di interventi formativi”, a firma del rappresentante legale, di cui all'Allegato A.II dell'art. 8.
2. I progetti ammessi a finanziamento devono essere avviati entro 60 giorni dalla comunicazione di affidamento, a pena di revoca del finanziamento, devono concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio dei medesimi ed essere rendicontati entro i termini previsti dalle “Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi” citate nella normativa di riferimento, trasmettendo al Responsabile della linea di attività tutta la documentazione relativa alla rendicontazione finale.
3. Tutte le comunicazioni dell'Amministrazione regionale avvengono, preferibilmente, per posta elettronica, anche non certificata, all'indirizzo indicato sul formulario; il Soggetto attuatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri di telefono e di fax.
4. Per le modalità di erogazione del finanziamento e di attuazione dell'intervento si fa riferimento a quanto disposto nelle “Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi” richiamate nella normativa di riferimento, come di seguito illustrato:

Quota di erogazione	Data a partire dalla quale può essere richiesta l'erogazione	Condizioni cumulative richieste per l'erogazione
<p>ANTICIPO/PREFINANZIAMENTO pari al 35% del finanziamento pubblico assegnato O, in alternativa:</p> <p>PRIMO PAGAMENTO A RIMBORSO, per una % pari ad almeno il 35% e, comunque, nel limite dell'80% del finanziamento pubblico assegnato.</p>	Data avvio delle attività.	<p>1. Inoltro della comunicazione di avvio delle attività.</p> <p>2. Richiesta anticipo/prefinanziamento.</p> <p>3. Presentazione di polizza fideiussoria a copertura dell'intero ammontare del finanziamento concesso.</p> <p>4. DURC valido e regolare alla data della richiesta.</p> <p>Nel caso in cui si opti per il primo</p>

		<i>pagamento a rimborso, oltre alla documentazione di cui sopra, occorre presentare la modulistica di cui all'Allegato 17bis delle Linee Guida.</i>
<i>PAGAMENTI INTERMEDI in corrispondenza di spese ammissibili effettivamente sostenute per importi, almeno pari al 15% del finanziamento pubblico assegnato, e fino a concorrenza dell'80% del finanziamento pubblico assegnato.</i>	<i>Data a partire dalla quale il beneficiario/attuatore è in grado di dimostrare di avere speso l'eventuale parte del prefinanziamento concesso non precedentemente giustificato contestualmente alla richiesta del rimborso che concorre al raggiungimento del 80% del finanziamento pubblico o, comunque, prima della richiesta del saldo.</i>	<i>1. Modulistica di cui all'Allegato 19 delle Linee Guida. 2. DURC valido e regolare alla data della richiesta.</i>
<i>SALDO FINALE pari al co-finanziamento pubblico spettante a saldo in corrispondenza di spese ammissibili effettivamente sostenute nel limite dell'importo totale ammissibile.</i>	<i>Data di presentazione della rendicontazione finale delle spese e della domanda di rimborso a saldo delle spese sostenute che non sono state oggetto di rimborsi precedenti.</i>	<i>1. Modulistica di cui agli Allegati 21 delle Linee guida. 2. Verifiche positive effettuate ai sensi dell'art. 13 paragrafo 2 lettera a) del Reg. (CE) 1828/06.</i>

Articolo 12) – Informazione e pubblicità

1. I beneficiari devono attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006.
2. La pubblicazione dell'elenco dei beneficiari da parte dell'AdG, avviene secondo quanto previsto agli art. 6 e 7 del Reg. (CE) 1828/2006 e agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

Articolo 13) – Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 14) – Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Ai sensi della L. n. 241/190 e s.m.i., la struttura amministrativa a cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento è il Servizio “Politiche dell'Istruzione” DL32 della Direzione “Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” - DL – Via Raffaello, 137 – 65124 Pescara.
2. Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Maria Rosa Di Lallo.